


**Progetto di scissione totale**  
**di Banca per la finanza alle opere pubbliche e alle infrastrutture S.p.A.**  
**in favore**  
**di Intesa Sanpaolo S.p.A.,**  
**di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. e**  
**di Finanziaria per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture S.p.A.**

al sensi dell'art. 2506-b/s del codice civile



## 1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

### 1.1 Società Scissa


**Banca per la finanza alle opere pubbliche e alle infrastrutture – Società per Azioni** (di seguito anche “Banca OPI” o “Società Scissa”) - società con sede in Roma, Viale dell'Arte 21, e sedi secondarie con rappresentanza stabile in Napoli, Piazza del Municipio 17 e Padova, Via Trieste 57/59, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00429720584, iscritta all'Albo delle Banche, facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 500.000.000,00, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

### 1.2 Società Beneficiarie

**Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche “ISP”) - società con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 6.646.547.922,56, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.** (di seguito anche “BIIS”) - società con sede in Roma Via del Corso 226, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08445111001, iscritta all'Albo delle Banche, facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 346.300.000,00, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Finanziaria per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture S.p.A.** (di seguito anche “FIN.OPI”) società con sede in Torino, Corso Massimo d'Azeglio 38/A,

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The top signature is a long, sweeping stroke. Below it is a smaller, more compact signature. The bottom signature is a large, stylized signature with a prominent flourish.

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 06210270010, iscritta nella sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 113 del D. Lgs. n. 1.9.1993 n. 385 al n. 30163, facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, società con socio unico Banca OPI, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 150.000.000,00.

(ISP, BIIS e FIN.OPI di seguito anche congiuntamente "Società Beneficarie")

## **2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE**

### **2.1 Statuto della Società Scissa**

Con la scissione totale (di seguito la "Scissione") la Società Scissa assegnerà l'intero suo patrimonio, secondo le modalità e nei termini più avanti descritti, alle Società Beneficarie. La Scissione determinerà l'estinzione della Società Scissa.

### **2.2. Statuto delle Società Beneficarie**

Non è prevista alcuna modifica statutaria nelle Società Beneficarie in dipendenza della Scissione.

In allegato al presente Progetto di Scissione, alle lettere "A" e "B", vengono riportati lo statuto di ISP e di FIN.OPI al momento vigenti.

Si informa, peraltro, che all'Assemblea di BIIS chiamata ad approvare il Progetto di Scissione sarà parimenti sottoposta l'approvazione di un nuovo statuto sociale, la cui efficacia sarà subordinata all'effetto della Scissione. Detto statuto viene riportato in allegato, alla lettera "C", al presente Progetto di Scissione. Peraltro, detto statuto potrebbe subire ulteriori modificazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia.

## **3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE**

Ad ISP sarà assegnata la partecipazione detenuta da Banca OPI in FIN.OPI costituita da n. 30.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna, pari al 100% del capitale sociale.

A FIN.OPI sarà assegnata la partecipazione detenuta da Banca OPI nella SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.A. (di seguito, "SINLOC"),

The bottom right corner of the page contains three handwritten signatures or initials. The top one is a large, stylized signature. Below it is a smaller signature. At the bottom is a signature that appears to read 'Luca Ferrara'.

corrispondente a n. 416.273 azioni ordinarie pari all'8,15% del capitale sociale. Si precisa che SINLOC ha sede in Padova, Via Trieste 57/59, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 03945580011, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.367.600,00 rappresentato da n. 5.110.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna.

Tutti i restanti elementi dell'attivo e del passivo della Società Scissa diversi dalle partecipazioni sopra descritte, saranno assegnati, nessuno escluso, a BIIS, cui saranno altresì imputate le eventuali sopravvenienze attive e passive.

L'assegnazione degli elementi patrimoniali della Società Scissa avverrà secondo il principio della continuità contabile.

#### **4. ESCLUSIONE DELL'EMISSIONE DI AZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA' BENEFICIARIE**

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte delle Società Beneficarie. Ciò in quanto:

- i) ISP detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa – e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter codice civile;
- ii) BIIS, come Banca OPI, è totalitariamente controllata da ISP;
- iii) FIN.OPI è totalitariamente controllata da Banca OPI,

di talché l'operazione non comporta alcuna variazione del valore delle partecipazioni possedute da ISP.

#### **5. EFFETTI DELLA SCISSIONE**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, terzo comma, D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 e 2503 codice civile, la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* codice civile, decorreranno dall'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* n. 6 codice civile, richiamato dall'art. 2506-*quater* codice civile, dalla stessa data saranno imputati al bilancio delle Società Beneficarie gli effetti contabili della Scissione.

The bottom right corner of the page contains three handwritten signatures or initials. The top one is a large, stylized signature. Below it are two smaller, more compact signatures or initials.

## 6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per le Società Beneficiarie.

## 7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

\*\*\*

### ALLEGATI

Allegato A: Statuto di ISP

Allegato B: Statuto di FIN.OPI

Allegato C: Statuto di BIIS

\*\*\*

Per il Consiglio di Gestione di  
Intesa Sanpaolo S.p.A.

**10 LUG. 2007**

Per il Consiglio di Amministrazione di  
Banca OPI S.p.A.


**- 6 LUG. 2007**

Per il Consiglio di Amministrazione di  
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.

**- 6 LUG. 2007**

Per il Consiglio di Amministrazione di  
FIN.OPI S.p.A.


**10 LUG. 2007**



## STATUTO

## INDICE

TITOLO I.....	5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA' .....	5
Articolo 1. Denominazione.....	5
Articolo 2. Sede.....	5
Articolo 3. Durata.....	5
TITOLO II.....	5
OGGETTO SOCIALE .....	5
Articolo 4. Oggetto sociale.....	5
TITOLO III.....	6
CAPITALE E AZIONI .....	6
Articolo 5. Capitale sociale.....	6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti.....	6
TITOLO IV.....	7
ASSEMBLEA .....	7
Articolo 7. Assemblea.....	7
Articolo 8. Convocazione.....	7
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.....	8
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.....	9
Articolo 11. Validità delle deliberazioni.....	9
TITOLO V.....	9
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.....	9
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.....	10
SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE .....	10
Articolo 13. Consiglio di Gestione.....	10
13.1.- Composizione.....	10
13.2.- Requisiti e incompatibilità .....	10
13.3.- Durata.....	11
13.4.- Integrazione.....	11
13.5.- Sostituzioni.....	11
13.6.- Revoca.....	11
13.7.- Simul stabunt simul cadent.....	11
13.8.- Cessazione.....	11
13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.....	12
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.....	12
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.....	12
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.....	12
16.1.- Luogo e convocazione.....	12
16.2.- Avviso di convocazione.....	12
16.3.- Riunioni.....	13
16.4.- Validità e maggioranza .....	13
16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.....	13
16.6.- Verbali e copie.....	13
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.....	14
17.1.- Gestione della Società.....	14



Livio Ferrero

17.2.- Competenze non delegabili.....	14
17.3.- Deleghe.....	15
17.4.- Credito speciale e agevolato.....	16
17.5.- Esercizio delle deleghe.....	16
17.6.- Informativa.....	16
17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.....	16
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.....	16
Articolo 19. Consigliere Delegato.....	17
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.....	18
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.....	19
SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA.....	19
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.....	19
22.1.- Composizione.....	19
22.2.- Integrazione.....	20
22.3.- Durata.....	20
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.....	20
23.1.- Liste di candidature.....	20
23.2.- votazione.....	21
23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.....	21
23.4.- Meccanismo suppletivo.....	21
23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.....	22
23.6.- Lista unica.....	22
23.7.- Assenza di liste.....	22
23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.....	22
23.9.- Sostituzioni.....	22
23.10.- Incompatibilità.....	23
23.11.- Simul stabunt simul cadent.....	23
23.12.- Revoca.....	23
23.13.- Compensi.....	23
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.....	24
24.1.- Convocazione.....	24
24.2.- Cadenza.....	24
24.3.- Richiesta di convocazione.....	24
24.4.- Luogo.....	24
24.5.- Avviso di convocazione.....	24
24.6.- Riunioni.....	24
24.7.- Validità e maggioranza.....	24
24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.....	25
24.9.- Verbali e copie.....	25
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.....	25
25.1.- Materie di competenza.....	25
25.2.- Altre materie di competenza.....	27
25.3.- Poteri di vigilanza.....	27
25.4.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.....	27
25.5.- Altri Comitati.....	28
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.....	28
Articolo 27. Direttori Generali.....	29
TITOLO VI.....	29
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO.....	29
Articolo 28. Bilancio e utili.....	29
Articolo 29. Azioni di risparmio.....	30
TITOLO VII.....	31

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Luca...' followed by a stylized flourish. Below it are the initials 'L' and 'A'.



CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE	31
.....	31
Articolo 30. Controllo Contabile.....	31
Articolo 31. Recesso.....	31
Articolo 32. Scioglimento.....	32
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.....	32
TITOLO VIII.....	32
NORME TRANSITORIE.....	32
Articolo 34. Prime nomine.....	32
Articolo 35. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.....	33
35.1.- Disposizione transitoria.....	33
35.2.- Requisiti di onorabilità.....	33
35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.....	33
35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.....	34
Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.....	34
TITOLO IX.....	34
DISPOSIZIONE FINALE.....	34
Articolo 37. Disposizione finale.....	34

*Carlo Ferrero*

*[Signature]*

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

#### Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

#### Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.


#### Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

## TITOLO II

### OGGETTO SOCIALE

#### Articolo 4. Oggetto sociale.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, likely 'Antonio...', and the bottom signature is a more stylized, less legible cursive signature.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

### TITOLO III

#### CAPITALE E AZIONI

##### Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dipendenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

##### Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

## TITOLO IV

### ASSEMBLEA

#### Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:


- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1, lettera d);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, cursive signature that appears to be 'Antonio...'. To its right, there are several other signatures and initials, including one that looks like 'A' and another that looks like 'S'.

dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

**8.2.-** Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**8.3. -** L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**8.4.-** L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.


**8.5.-** I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, con esclusione di quelli sui quali la deliberazione dell'Assemblea avviene su proposta del Consiglio di Gestione ovvero sulla base di una relazione o di un progetto da esso predisposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.**

**9.1.-** Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

**9.2.-** Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

**9.3.-** I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

8 

## **Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.**

**10.1.-** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente se nominato; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

**10.2.-** Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei Soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

**10.3.-** Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.


**10.4.-** Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

## **Articolo 11. Validità delle deliberazioni.**

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda quella in sede straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale, salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

## **TITOLO V**

### **SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

9 

## **Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.**

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

### *SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE*

## **Articolo 13. Consiglio di Gestione.**

### **13.1.- Composizione.**


L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

### **13.2.- Requisiti e incompatibilità.**

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Salvo che consti specifica approvazione *ad personam* assunta dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole della maggioranza più due dei suoi componenti e previo parere favorevole e unanime del Comitato Nomine, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Società.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.



I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

### **13.3.- Durata.**

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

### **13.4.- Integrazione.**

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **13.5.- Sostituzioni.**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **13.6.- Revoca.**

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

### **13.7.- Simul stabunt simul cadent.**

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

### **13.8.- Cessazione.**

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ..

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luobolfer', is written over a large, stylized checkmark or similar symbol.



**13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.**

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.4, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

**Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.**

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.4.

**Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.**

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1, lett. a) dello Statuto.

**Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.**


**16.1.- Luogo e convocazione.**

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**16.2.- Avviso di convocazione.**

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca...', is written over the page number. To the right of the signature is a large, stylized scribble or flourish.

Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

#### **16.3.- Riunioni.**

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### **16.4.- Validità e maggioranza.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.**

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

#### **16.6.- Verbali e copie.**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio...', is written over the page number. The signature is stylized and cursive.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.**


### **17.1.- Gestione della Società.**

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

### **17.2.- Competenze non delegabili.**

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1, lett. l) dello Statuto;
- b) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determi-



nazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-bis;

l) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;

m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1 lettera l), nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive;


t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1 lettera l).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

### 17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

Handwritten signature and scribbles, likely representing the signature of the President of the Board of Directors or the Delegated Director.

**17.4.- Credito speciale e agevolato.**

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

**17.5.- Esercizio delle deleghe.**

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

**17.6.- Informativa.**

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell' Articolo 19.3.


**17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.**

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

**Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.**

**18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:**

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Ambrosiano', is written over the page number. The signature is stylized and includes a large, sweeping flourish at the end.

**18.2.-** In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio di Gestione diverse dalle deliberazioni delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, nonché alla designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.


**18.3.-** Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione o, qualora i Vice-Presidenti siano due, il più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

#### **Articolo 19. Consigliere Delegato.**

**19.1.-** Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

**19.2.-** Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

The image shows a handwritten signature and a set of initials. The signature is written in a cursive style and appears to be 'Luca Bellini'. To the right of the signature, there are two distinct initials, possibly 'L' and 'B', written in a similar cursive hand.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.  
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

**19.3.-** Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

**Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.**

**20.1.-** Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

**20.2 -** Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società; deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:


a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

**20.3.-** Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.



## **Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.**

**21.1.-** La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

**21.2.-** Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

**21.3.-** I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

**21.4.-** Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

**21.5.-** Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

**21.6.-** Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.


Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

## *SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA*

### **Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.**

#### **22.1.- Composizione.**

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.





I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno sei componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

#### **22.2.- Integrazione.**

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto.

#### **22.3.- Durata.**


I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

### **Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.**

#### **23.1.- Liste di candidature.**

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ludolfen', is written over the bottom right portion of the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the beginning and a sharp hook at the end.

b) ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

d) sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

#### 23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.


#### 23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

#### 23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. S. S. S.', is written over the bottom right portion of the page.

promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

#### 23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

#### 23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

#### 23.7.- Assenza di liste.


Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

#### 23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

#### 23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statuari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Pellegrini', is written over the bottom right portion of the page.

manca sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti. L'operazione di sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.


23.12. - Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, stabilisce i compensi per il Presidente, per i Vice-Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.



## **Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.**

### **24.1.- Convocazione.**

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

### **24.2.- Cadenza.**

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

### **24.3.- Richiesta di convocazione.**

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

### **24.4.- Luogo.**

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

### **24.5.- Avviso di convocazione.**


L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

### **24.6.- Riunioni.**

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

### **24.7.- Validità e maggioranza.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca...', is written over the bottom right portion of the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

**24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.**

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

**24.9.- Verbali e copie.**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.


Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

**Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.**

**25.1.- Materie di competenza.**

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni ai sensi dell'Articolo 15;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- e) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- f) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- g) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by a horizontal line and a scribble below it.

h) indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato ed esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

i) delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;


l) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti; autorizza le operazioni strategiche. In particolare, inoltre, autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore strategico;
- (iii) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione, parasciali di rilevanza strategica;

m) approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;

n) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza potrà indicare i criteri di identificazione delle operazioni strategiche da sottoporre alla sua autorizzazione.



#### 25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

#### 25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

#### 25.4.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.


Costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

Costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.






#### **25.5.- Altri Comitati.**

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

#### **Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.**

**26.1.-** Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the signatory.

alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";

n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**26.2.-** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

#### **Articolo 27. Direttori Generali.**

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

### **TITOLO VI**

#### **BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO**


#### **Articolo 28. Bilancio e utili.**

**28.1.-** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**28.2.-** Il Consiglio di Gestione redige il progetto bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

**28.3.-** L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly 'Luigi...', though it is difficult to decipher due to its fluidity.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

**28.4.-** I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

#### **Articolo 29. Azioni di risparmio.**

**29.1.-** Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

**29.2.-** Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.


**29.3.-** In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

**29.4.-** Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.  
La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

**29.5.-** In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

**29.6.-** Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi...', is written over the bottom right portion of the page. The signature is fluid and cursive.

dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

**29.7.-** Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

## TITOLO VII

### CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

#### **Articolo 30. Controllo Contabile.**


Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

#### **Articolo 31. Recesso.**

**31.1.-** Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**31.2.-** I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by several horizontal and diagonal scribbles, likely representing a signature or stamp on the document.

### **Articolo 32. Scioglimento.**

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

### **Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.


## **TITOLO VIII NORME TRANSITORIE**

### **Articolo 34. Prime nomine.**

Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di fusione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Bolchini', is written over the bottom right portion of the page.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista.

Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

La nomina dei predetti 19 Consiglieri di Sorveglianza sarà efficace dal momento di efficacia della fusione. Il Consiglio di Sorveglianza in carica nomina senza indugio il Consiglio di Gestione.

Successivamente alla efficacia della fusione tuttavia, al fine di consentire la più diffusa partecipazione all'elezione di due altri Consiglieri, sarà convocata un'assemblea ordinaria chiamata a deliberare ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza, i quali pure rimarranno in carica 3 esercizi (fatta eccezione della porzione di esercizio intercorrente tra l'efficacia della fusione e l'efficacia della loro nomina), e scadranno pertanto insieme ai 19 Consiglieri di cui sopra. La nomina degli ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza avverrà pure con la procedura di voto di lista quale disciplinata dallo statuto per allora vigente, fatta avvertenza che:

- (i) i candidati dovranno possedere unicamente i requisiti previsti per tutti e ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza, e che
- (ii) la percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la presentazione di lista sarà almeno dell'1%, ma non potrà eccedere il 3% del capitale sociale.

### **Articolo 35. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.**

#### **35.1.- Disposizione transitoria.**


Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

#### **35.2.- Requisiti di onorabilità.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

#### **35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i Consiglieri di amministrazione delle banche dal

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly 'C. Belfini', written over the bottom right portion of the page.

Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

**35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.**

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

**Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.**


Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.


**TITOLO IX**

**DISPOSIZIONE FINALE**

**Articolo 37. Disposizione finale.**

In applicazione della norma transitoria contenuta nell'Articolo 34 dello Statuto, i primi Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria della incorporante Banca Intesa tenutasi in data 1° dicembre 2006 e sono entrati in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. e della corrispondente efficacia dello Statuto.







## STATUTO

### Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata "Finanziaria per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture S.p.A.", o brevemente "FIN.OPI S.p.A.", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

La società fa parte del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI. In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l'emanazione delle disposizioni nonché dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

### Articolo 2 – Sede

La società ha sede nel comune di Torino.

### Articolo 3 – Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività in Italia ed all'estero non esercitate professionalmente nei confronti del pubblico:

- l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in società ed enti, anche intervenendo alla loro costituzione;
- la compravendita e la gestione di titoli pubblici e privati;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la prestazione di garanzie.

La società inoltre svolge attività di consulenza ed assistenza amministrativa e gestionale in genere, anche attraverso l'effettuazione di studi, analisi e ricerche e la gestione di progetti con esclusione delle attività per le quali si renda necessaria l'iscrizione ad albi professionali.

La società può compiere ogni altra attività strumentale o connessa alle attività sopra indicate, con esclusione di quanto vietato dalla presente e futura legislazione.

### Articolo 4 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

### Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 150.000.000 (centocinquantamiloni), interamente versato e diviso in n. 30.000.000 (trentamiloni) di azioni ordinarie nominative da nominali euro 5 (cinque) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in

natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci; in ottemperanza alle disposizioni di legge.

#### **Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse**

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

#### **Articolo 7 - Convocazione assemblea**

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 8 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly 'M. B. F.', written over the bottom right portion of the page.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'articolo 2370 del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

#### **Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

#### **Articolo 10 - Consiglio di amministrazione**


La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'A. De...'. The signature is written in a cursive, flowing style and is located in the bottom right corner of the page.

amministratori rimasti in carica.

## **Articolo 11 - Poteri del consiglio di amministrazione**

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Sono peraltro riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega, se non per la materiale esecuzione delle stesse, le deliberazioni riguardanti:

- la definizione delle linee strategiche;
- la nomina alle cariche di direttore generale, di vice direttore generale nonché dei dirigenti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.


Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

Il presidente del consiglio di amministrazione prende, insieme con l'amministratore delegato, ovvero con il direttore generale, ove nominati, ovvero – in mancanza – con altro consigliere designato dal consiglio di amministrazione, qualsiasi provvedimento di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione – ad eccezione delle materie riservate dalla legge alla esclusiva competenza di quest'ultimo – dandone comunicazione alla seduta successiva.

## **Articolo 12 – Cariche**

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.



### **Articolo 13 - Firma e rappresentanza della società**

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Il tutto fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 11.

### **Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.


### **Articolo 15 - Riunioni del comitato esecutivo**

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

### **Articolo 16 - Compensi e rimborsi spese**

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, entro il limite dell'importo complessivo stabilito dall'assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori.



Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

#### **Articolo 17 - Direttore generale**

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale e uno o più vice direttori generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico.

#### **Articolo 18 - Collegio sindacale**

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Articolo 19 - Requisiti dei componenti gli organi sociali**

A coloro che esercitano funzione di amministrazione, direzione e controllo ai sensi del presente statuto si applicano, in materia di requisiti, le disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

#### **Articolo 20 - Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.


L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **Articolo 21 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 22 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi...', is written over the bottom right portion of the page.

destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

#### **Articolo 23 – Recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.


#### **Articolo 24 - Domicilio degli azionisti**


Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

#### **Articolo 25 - Disposizioni generali**

In relazione all'attività svolta la società è soggetta ai controlli di organi di vigilanza in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.







**STATUTO di  
Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo S.p.A**

**TITOLO I°  
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**ARTICOLO 1**

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo S.p.A." (in forma abbreviata "BIIS S.p.A."), senza vincolo di rappresentazione grafica.

La società è Banca ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

La società fa parte del gruppo bancario "INTESA SANPAOLO". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l'emanazione delle disposizioni.

**ARTICOLO 2**

La società ha sede legale in Roma.

La società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere succursali e rappresentanze, in Italia e all'estero.

**ARTICOLO 3**

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme - con particolare riferimento alla prestazione di servizi finanziari di carattere specialistico ad Enti pubblici centrali e locali nonché ad aziende e società a partecipazione pubblica - nonché lo svolgimento delle altre attività bancarie e finanziarie consentite dalla legge, ivi compresa la prestazione di servizi di investimento. La società può compiere ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

**ARTICOLO 4**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

**TITOLO II°  
CAPITALE SOCIALE - AZIONI**



## ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 346.300.000 diviso in numero 346.300.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, interamente versato.

## ARTICOLO 6

Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro e crediti.

## TITOLO III° ASSEMBLEA

## ARTICOLO 7

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.


Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/ video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi; e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## ARTICOLO 8

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.



Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, ove il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sia presente nel luogo di convocazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

L'assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, scelto anche fra non soci, e, se del caso, due o più scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

#### ARTICOLO 9

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### ARTICOLO 10

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, nei casi previsti dalla legge, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età.

#### ARTICOLO 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Le copie del verbale – quando non redatte da notaio designato ai sensi del precedente articolo 8 - verranno accertate con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

### TITOLO IV\*

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMITATO ESECUTIVO – AMMINISTRATORE DELEGATO


#### ARTICOLO 12

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da cinque a undici membri, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti; essi durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.



Qualora per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

#### ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il Segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti. Le deleghe operative possono essere comunque conferite, per singoli atti o categorie di atti, anche a Dirigenti, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ad altro personale, e comunque entro limiti di importo determinati, con previsione della modalità e della periodicità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può, inoltre, conferire mandati ed incarichi per il compimento di singoli atti anche a persone estranee alla società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato e può nominare un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, se nominato, e l'Amministratore Delegato.

In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo, ove nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto.

Delle decisioni assunte, dovrà essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

In caso di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce, se nominato, ovvero, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto.


Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

#### ARTICOLO 14

L'Amministratore Delegato è anche Direttore Generale. Egli è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Director General mentioned in the text. The signature is written in a cursive, flowing style and spans across the bottom right portion of the page.

programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. E' preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

L'Amministratore Delegato esercita, di regola, poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da esso assunte.

#### ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 13, di norma una volta al mese e in tutti i casi in cui ne facciano motivata richiesta scritta almeno un quarto degli amministratori in carica o il collegio sindacale, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telefax, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato almeno ventiquattrore prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo.

Il Presidente - o chi ne fa le veci - fissa l'ordine del giorno della riunione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 13. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il Segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti, a cura del Segretario, su apposito libro tenuto a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.


Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.

#### ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) la definizione delle linee strategiche;

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President or Secretary mentioned in the text. The signature is written in a cursive, flowing style.

- b) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
  - c) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, propositive o di coordinamento;
  - d) l'approvazione e la modifica delle disposizioni di funzionamento del Comitato Esecutivo;
  - e) l'istituzione e la soppressione di succursali e rappresentanze;
  - f) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
  - g) le deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
  - h) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
  - i) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
  - l) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente.
- Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma, è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
  - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
  - l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;
  - la riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;
  - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

#### ARTICOLO 17

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### ARTICOLO 18

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.


I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consiliare, la rappresentanza spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

#### ARTICOLO 19

Agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...', with a long horizontal line extending to the right. There is also a smaller, less distinct signature or scribble to the right of the main one.

L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica e alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

## **TITOLO V° COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

### **ARTICOLO 20**

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente; devono essere inoltre nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assemblea che li nomina.

L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica e alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

### **ARTICOLO 21**

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Per il conferimento e la revoca dell'incarico, le funzioni, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

## **TITOLO VI° BILANCIO ED UTILI**


### **ARTICOLO 22**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 23**

Gli utili netti dell'esercizio sociale sono ripartiti nel modo seguente:  
- il 5% alla riserva legale secondo le disposizioni vigenti;

7



- la rimanenza, a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione al fondo di riserva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

## **TITOLO VII° RECESSO**

### **ARTICOLO 24**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine della durata della società;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

## **TITOLO VIII° SCIoglimento**

### **ARTICOLO 25**

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

## **TITOLO IX° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 26**

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.

